

Rep. n. xxxx /2025

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON

ABITATIVO

TRA

Il Sig. -----, nato a ----- il -----
-----, C.F. -----, in qualità di proprietario/a (o, se
trattasi di società) ----- in persona del legale
rappresentante *pro tempore* -----, con sede legale in
-----, alla Via -----,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. -----
-----, Partita I.V.A. n. -----, di
seguito denominato "Locatore",

E

L'Ing. Pierluigi Manetta, nato a Teramo (TE) il 27 agosto 1976, Dirigente
pro-tempore dell'Area 6 del Comune di Teramo, giusta decreto sindacale n.
10 del 25.02.2025 che, ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del D.Lgs
n.267/2000 ed in esecuzione del provvedimento dirigenziale n. -----
del __/__/____ interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di
Teramo, con sede legale e domicilio fiscale in Teramo, Via Carducci, n. 33 e
con codice fiscale n. 00174750679, in seguito denominato "Conduttore",

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n. zzz (Registro Generale) del
xx/yy/2025 si è stabilito di individuare un immobile, da condurre in
locazione, per adibirlo a uffici pubblici e/o locali per attività e servizi di
pubblico interesse;

- che con determina dirigenziale n. zzz (Registro Generale) del xx/yy/2025 recante “ ” con la quale si è proceduto ad aggiudicare;

- che il Responsabile Unico del Progetto ha concluso con esito positivo i controlli nei confronti di

Tutto ciò premesso, le Parti, confermata in ogni sua parte la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. Il Locatore concede in locazione al Conduttore, che accetta, l’immobile sito in _____, come di seguito individuato ed evidenziato nelle allegate planimetrie, controfirmate dalle Parti (d’ora in poi più brevemente l’”Immobile”), iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Teramo (cod. _____), sezione urbana, foglio di mappa _____, particella _____, sub _____, cat. _____, piano/i _____; avente una superficie lorda mq. _____.

Il predetto Immobile fa parte di un condominio di n. _____ piani fuori terra (oltre a _____ piano/i interrato/i), costituito complessivamente da n. _____ unità immobiliari;

2. Il Locatore garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possano limitarne il libero godimento.

3. Il Conduttore, al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni onere e responsabilità per l'uso e la custodia, (eventuale) compresi quelli derivanti dal Regolamento condominiale con annesse tabelle millesimali (All. _____), di cui il Conduttore ha preso visione;

Art. 3 – Destinazione

1. L'Immobile sarà destinato da parte del Comune di Teramo– anche mediante cessione in uso – ad attività di uffici pubblici e/o locali per attività e servizi di pubblico interesse.
2. Il Locatore garantisce che l'immobile è idoneo all'uso a cui il Conduttore intende destinarlo, anche in relazione agli strumenti urbanistico-edilizi e alle autorizzazioni necessarie.
3. Il Locatore garantisce che gli impianti tecnologici dell'Immobile sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge, avendo all'uopo consegnato la dichiarazione di conformità degli impianti (Di.Co.), rilasciata da tecnico abilitato o impresa abilitata presso la Camera di Commercio, riferita allo stato di fatto.
4. Il Locatore dichiara che l'Immobile è privo di materiali contenenti amianto e/o di altri materiali da costruzione/finitura per il quale sia conclamato, o comunque sospettato, un possibile danno da esposizione per la salute delle persone.

Art. 4 – Durata

1. La durata della locazione dell'Immobile è di anni 6 (sei) con inizio dal(indicare la data di stipula del contratto o, in caso di consegna differita dell'immobile, la dicitura: "dalla data di presa in consegna dei locali risultante dal verbale di cui al comma successivo, che dovrà avvenire al termine

dei lavori di adeguamento dell'immobile al fine di rendere lo stesso idoneo all'uso per cui viene locato e conforme alla normativa vigente").

2. All'atto della consegna dell'Immobile gli incaricati delle Parti redigono congiuntamente un verbale di consistenza e presa in consegna.

3. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore è comunque esentato dalla remissione in pristino dei locali.

4. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un'indennità di occupazione corrispondente all'ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione.

Art. 5 – Cessione del Contratto e Sublocazione

Il Conduttore non è autorizzato a sublocare l'Immobile, anche in parte, ad altri Enti o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti esercenti attività accessorie alla propria.

Il Conduttore non potrà, inoltre, cedere il presente Contratto, ai medesi soggetti di cui al primo comma.

Art. 6 – Recesso

Trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di stipula contrattuale, il Conduttore avrà facoltà di recedere in ogni tempo dal contratto, dandone comunicazione al Locatore con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 – Canone – Domiciliazione bancaria e fatturazione – Tracciabilità

1. Il canone globale annuo di locazione viene fissato in € _____,00 (Euro _____/00); (eventuale) poiché in sede di presentazione dell'offerta il locatore ha comunicato di voler assoggettare il contratto al regime di

imposizione di IVA, il canone di locazione di cui al comma precedente è pari a €

,00 (Euro /00) oltre IVA di legge;

2. Su richiesta del Locatore, ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il canone potrà essere annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell'indice ISTAT calcolato sull'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, salvo diversa previsione legislativa. In questo caso l'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui perverrà la richiesta al Conduttore, da inoltrarsi tassativamente tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).

3. Il canone sarà corrisposto – a mezzo di bonifico bancario – in n. 4 (quattro) rate trimestrali anticipate di pari importo con scadenza il giorno 10 (dieci) del mese.

4. Il Locatore, ai sensi della delibera ANAC del 31 maggio 2017, n. 556, che ha aggiornato la precedente determina del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati. Il Locatore si impegna, pertanto, a comunicare al Conduttore le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente dedicato ove effettuare il pagamento, nonché i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto. Resta salva la facoltà del Locatore di comunicare una diversa domiciliazione su altro conto corrente trasmesso anche successivamente, almeno 20 giorni prima della scadenza del pagamento, con le modalità di cui al successivo comma 6.

5. *Eventuale per le Società e/o privati soggetti ad imposizione IVA: ad eccezione dei casi previsti all'art. 10, commi 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'art. 16 del decreto Legislativo n. 114 del 3 agosto 2022, in vigore dal 23 agosto 2022, il canone è liquidato dal Comune di Teramo previa presentazione di fatture elettroniche trimestrali intestate a: Comune di Teramo, Via Carducci n. 33, 64100 Teramo - codice fiscale e partita IVA 00174750679 – 1103_fatturazione@legalmail.it. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dall'articolo 1, commi 209-213 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, andrà indicato il codice Ufficio di invio: UN99B6.*

6. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata al Comune di Teramo entro 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata A/R o PEC all'indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.

Art. 8 – Cessione del credito – Mandato all'incasso

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Locatore nei confronti del Comune di Teramo a condizione che:

a. il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 69, comma 3 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato al Comune di Teramo presso la sede legale;

b. il Comune di Teramo non rifiuti la comunicazione, per raccomandata

con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
notifica della cessione stessa;

c. il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario

disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di
impresa. Il Comune di Teramo, in caso di notificazione della
cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al presente contratto;

d. l'atto di cessione faccia espresso riferimento al presente contratto di

locazione;

e. sia notificato presso la sede legale del Comune di Teramo, Via

Carducci n. 33 – 64100 Teramo.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Locatore

risulti, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento

per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (Euro

cinquemila/00), il Comune di Teramo si riserva il diritto, e il locatore

espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà

inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata

mediante semplice comunicazione scritta al Locatore.

Per consentire la verifica ex articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973,

l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso del

Locatore cedente al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo, in conformità a quanto indicato nella circolare dell'8 ottobre 2009, n. 29 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

2. Il Locatore garantisce che non perverranno al Condatto notificazioni, sue o di terzi, relative a cessioni dei crediti derivanti dal presente Contratto, fintanto che i crediti non siano divenuti certi e liquidi e quindi non prima dell'emissione della fattura.

3. La comunicazione di cessione deve pervenire al Condatto almeno 20 giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento.

4. Il Locatore si impegna a conferire esclusivamente mandati all'incasso "irrevocabili". Eventuali mandati "revocabili" all'incasso conferiti dal Locatore a terzi non avranno alcun effetto nei confronti del Condatto che sarà tenuto ad effettuare il pagamento direttamente al Locatore. Tuttavia il pagamento effettuato nei confronti del mandatario avrà effetto liberatorio del Condatto.

5. Il Locatore si impegna, altresì, a non conferire mandati all'incasso, ancorché "irrevocabili" relativi a crediti - derivanti dal presente Contratto - che non siano ancora certi e liquidi.

6. Successive revoche non accompagnate da esplicito consenso del mandatario non produrranno effetti nei confronti del Condatto che effettuerà il pagamento a favore del primo mandatario, salva la facoltà del Condatto di sospendere il pagamento.

7. La comunicazione di conferimento di mandato “irrevocabile” all’incasso deve, in ogni caso, pervenire al Conduttore almeno 20 giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente il codice IBAN sul quale deve essere effettuato il pagamento.

8. In tutti i casi in cui – in conseguenza del succedersi di comunicazioni relative al soggetto cui deve, ovvero non deve, essere effettuato il pagamento del canone di locazione, nonché di pignoramenti e sequestri del credito – il Conduttore ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sussista incertezza del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, è facoltà del Conduttore stesso sospendere il pagamento senza che decorrano interessi di sorta e senza onere alcuno fino a quando l’Autorità Giudiziaria, adita dai soggetti interessati, abbia statuito in merito.

9. Il Locatore si impegna in ogni caso a tenere indenne il Conduttore da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla sospensione o al mancato pagamento a loro favore.

Art. 9 – Oneri accessori

1. Il Conduttore provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas , ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze.

2. *(Solo ove l’immobile sia parte di un condominio)* Il Conduttore si obbliga a pagare le spese per i servizi comuni facenti carico all’Immobile, limitatamente agli oneri accessori di cui all’articolo 9 della Legge n. 392 del 1978 entro due mesi della richiesta inoltrata per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) da parte del

Locatore. Nella richiesta di pagamento delle spese di cui al presente comma, il Locatore dovrà indicare esattamente la natura degli importi richiesti con la menzione dei criteri di ripartizione, allegando i documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli oneri addebitati al Conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di Locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tale disposizione non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del Locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi.

Art. 10 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni

1. Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire, a propria cura e spese, eventuali lavori di sistemazione dell'Immobile finalizzate ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificativo, inferriate, sistemi di allarme, ecc.).
2. Resta, peraltro, inteso che il Conduttore dovrà sottoporre all'approvazione preventiva del Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel precedente paragrafo, solo se suscettibili di alterare in misura significativa la configurazione funzionale dell'Immobile.
3. Alla cessazione, per qualsiasi causa, della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni, ecc. effettuate ed approvate in accordo a quanto disposto al precedente punto 2. resteranno acquisite al Locatore senza che debba pagare rimborsi o indennità alcuni, ma anche

senza la possibilità di pretendere dal Conduttore il ripristino dell'Immobile nello *status quo ante* di quanto previsto al precedente articolo 4, punto 2.

Art. 11 – Manutenzione

1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria (art. 3.1.a del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) saranno a carico del Conduttore.
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria (art. 3.1.b del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell'Immobile necessarie al fine di conservare l'idoneità e la sicurezza dell'Immobile all'uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore.

Art. 12 – Assicurazione

1. Il Conduttore si impegna a consegnare al Locatore polizza stipulata con primaria compagnia assicuratrice, per tutta la durata della locazione, per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti e indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, per l'esercizio dell'attività specifica a cui il Conduttore intende adibire l'Immobile.

Art. 13 – Stato dell'immobile

1. Il Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all'uso.

Art. 14 – Autorizzazioni e licenze

1. Il Locatore dovrà consentire il pieno godimento dell'immobile locato per l'uso a cui il Conduttore dovrà destinarlo.

2. Il Locatore concede fin d'ora il proprio consenso per eventuali nuovi allacciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica, nonché per la rimozione, al momento del rilascio dell'immobile, di tutti gli apparecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese del Conduttore.

Art. 15 – Impossibilità di utilizzo

1. In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell'immobile descritto all'art. 2 del presente contratto, che non sia dovuta a fatto o colpa del Conduttore, quest'ultimo comunicherà prontamente tale circostanza al Locatore e, qualora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 15 giorni solari, il Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone in relazione alla parte dell'immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'impedimento e fino alla sua soluzione.

2. Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a 90 giorni solari, il Conduttore avrà facoltà di risolvere il contratto, ovvero di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilità di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di locazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Locatore prende atto ed accetta che, in caso di risoluzione per qualunque motivo prevista dal contratto stesso o dalla legge (anche ai

sensi dell'art. 92, comma 3 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159), il Conduttore sarà tenuto a corrispondere al Locatore unicamente il canone maturato alla data di scioglimento del rapporto o, se successiva, alla data di effettiva riconsegna dell'immobile, con esclusione di ogni rimborso per gli eventuali lavori di adeguamento posti a carico del Locatore.

Art. 17 - Norma anticorruzione

1. Il Locatore ha dichiarato, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Teramo nei suoi confronti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 19 - Condizioni di osservanza dei codici di comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62/2013, recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"* e del Codice di Comportamento del Comune di Teramo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 23/12/2021, il Locatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.
2. I richiamati codici – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella *homepage* del sito *web* del Comune di Teramo alla sezione *"Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice*

disciplinare e codice di condotta” e, con la firma del presente atto, si dichiara di

averne piena conoscenza.

3. Il rispetto degli obblighi in esso contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.

Art. 19 - Patto di Integrità

1. Il Locatore assume, altresì, l’obbligo di osservare le clausole del Patto di Integrità in materia di contatti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 30 dicembre 2021, n. 408, così come sottoscritto per accettazione.
2. Il mancato rispetto del citato Patto di Integrità darà luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto le Parti eleggono domicilio in:

- il Locatore (*indicare sede legale ed eventuale PEC*)
- il Conduttore in Teramo, Via Carducci, n. 33 – PEC affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.

Art. 21 – Controversie

Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Teramo.

Art. 22 – Registrazione

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro nei termini di legge. Ogni onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto è posto a carico del Locatore.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente contratto è effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ss. mm. ii. - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva del 24 ottobre 1995, 95/46/CE (di seguito, Codice), e avverrà nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

2. In particolare le Parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

3. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto di locazione verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione di esso ed agli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

4. Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento.

5. Il Comune di Teramo potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.comune.teramo.it esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Teramo, _____

Il Locatore

Il Conduttore

Ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile il Locatore approva
specificamente per iscritto i seguenti articoli: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23.